

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il sig. CA. MA. FR., accolta la sua istanza di sospensione, ricorre contro un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo - Ufficio Controlli - con cui, per l'anno 2006, ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali, gli viene accertato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38/4° e 5° del D.P.R. n. 600/1973, un reddito di euro 100.386, si provvede a recuperare le maggiori imposte connesse più gli interessi, comminandogli una sanzione pecuniaria di euro 4.962,50. Gli elementi indicativi di capacità contributiva in base ai quali l'Agenzia ha determinato il reddito accertato consistono nella disponibilità dei seguenti beni:

- Autovettura Suzuki --omissis--, quota 33%, immatricolata 1992-17hp-benzina, proveniente dall'eredità del padre, in comproprietà fra il ricorrente, la sorella Ca. Sa. e la madre Mi. Ri.. La parte sostiene che l'autovettura è in uso a Ca. Sa., che ne sostiene le spese, ed allo scopo allega specifica documentazione: quietanze della polizza assicurativa; ricevuta di pagamento della tassa automobilistica a carico della madre; dichiarazione di rottamazione dell'autovettura nel 2009; dichiarazione di Ca. Sa. di utilizzo della vettura.

- Abitazione in Clusone, Via Bono da Castione 12, di mq. 90, vani 6.5 di provenienza dall'eredità paterna insieme ai figli cointestati; abitazione che il ricorrente afferma essere in uso alla madre che ne sostiene le spese relative alle utenze domestiche di elettricità e gas.

- Autovettura acquistata in data 29/4/2009 Porsche --omissis-- del valore di euro 121.500.

- Autovettura Audi --omissis-- TDI acquistata in data 18/3/2008 del valore di euro 55.000.

Il ricorrente afferma che per l'acquisto delle due vetture sono stati chiesti tre finanziamenti di cui uno a suo nome in data 17/12/2008 di euro 25.000 e due rispettivamente di euro 25.000 in pari data ed euro 30.000 con valuta 30/6/2005 a nome di Cu. Em. sua convivente. Inoltre per l'acquisto dell'Audi rileva che fu riversata in permuta alla Concessionaria un'altra autovettura per euro 29.000 e per l'acquisto della Porsche 911 fu venduta in data 16/7/2008 un'autovettura al prezzo di euro 54.000. Sottolinea ancora di aver ottenuto bonifici della madre per l'importo di euro 90.460 e di aver riscosso una polizza vita di euro 6.687, 86.

- Versamenti in conto capitale effettuati nelle società General Chemical Agency S.r.l. e Surfatec S.r.l. per euro 268.025

Eccepisce infine il ricorrente, in tema di diritto, che l'avviso è stato emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio che, se correttamente instaurato, avrebbe consentito all'Ufficio di prendere nella debita considerazione gli elementi di difesa prospettatigli e gli avrebbe evitato di emettere un atto palesemente illegittimo perché fondato su dati errati.

Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento perché errato in fatto e infondato in diritto.

Si costituisce l'Ufficio il quale in buona sostanza contesta gli assunti della parte ritenendoli inattendibili perché carenti o privi di una puntuale e convincente documentazione di supporto. Chiede il rigetto del ricorso.



## OSSERVA

Va anzitutto considerata l'eccezione avanzata dal ricorrente in tema di annullamento dell'avviso di accertamento perché spiccato in assenza di contraddittorio. Ed invero la doglianza appare fondata alla luce della sentenza 17 giugno 2011 n.13289 della Corte di Cassazione Civile, sez. tributaria - dalla quale questa Commissione ritiene di non doversi discostare - in cui viene ribadito il principio, già affermato con l'ordinanza n.21661 del 22.10.2010, che l'accertamento sintetico da redditometro si incentra non già su una presunzione legale relativa, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, secondo quanto costantemente sostenuto in passato in numerose sentenze di Cassazione, ma su presunzioni semplici le cui caratteristiche di gravità, precisione e concordanza non possono che emergere ed essere corroborate attraverso il contraddittorio visto quale strumento in grado evidenziare la reale e specifica situazione reddituale - economica del contribuente a prescindere dal risultato dello standard utilizzato nell'accertamento. Va poi sottolineato che la nominata sentenza n. 13289 estende l'obbligo di esperire il preventivo contraddittorio anche ai periodi di imposta successivi all'anno 2008 in tal modo allineando la vecchia normativa sull'accertamento sintetico a quella nuova rinveniente dal Decreto Legge 78/2010. Infine, nel merito non può che essere rilevato che la doviziosa e puntuale documentazione prodotta a tutto campo dalla parte si palesa attendibilmente idonea a contrastare validamente l'ammontare reddituale accertato in connessione agli indici di capacità contributiva utilizzati dall'Ufficio, il quale, per converso, non si dimostra in grado di avversarla efficacemente con puntuali ed incisive controdeduzioni. Il ricorso si palesa pertanto degno di accoglimento.

## P.Q.M.

La Commissione, visto l'art. 36 del D.Lgs. 546/92, accoglie il ricorso dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Ritiene equo che le spese siano compensate fra le parti.